

## REGOLAMENTO (CE) N. 2051/98 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario del Brasile e del Vietnam, che modifica il regolamento (CE) n. 81/96 per quanto riguarda le misure antidumping relative alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica di Corea e di Taiwan e che chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico originario degli Stati Uniti d'America e dell'Indonesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il parere del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Aspetti generali

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1798/90<sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glutammato monosodico (in appresso denominato «GMS») originario, tra l'altro, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea (in appresso «Corea») e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni provenienti da alcuni produttori esportatori di tali paesi i cui impegni erano stati accettati dalla Commissione con il regolamento (CEE) n. 547/90<sup>(3)</sup>, la decisione 92/493/CEE<sup>(4)</sup> e la decisione 93/479/CEE<sup>(5)</sup>.
- (2) Successivamente, nel luglio del 1994, a seguito di una domanda presentata dall'industria comunitaria, la Commissione ha avviato un riesame intermedio delle misure antidumping in vigore in relazione alle importazioni di GMS originario, tra l'altro, dell'Indonesia, della Corea e di Taiwan. A seguito

di tale riesame la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1754/95<sup>(6)</sup>, ha disdetto l'accettazione degli impegni esistenti, fatta eccezione per le importazioni provenienti da due imprese indonesiane, e ha istituito dazi antidumping provvisori su tutte le altre importazioni originarie, tra l'altro, dell'Indonesia, della Corea e di Taiwan. Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 81/96<sup>(7)</sup>, ha successivamente istituito dazi antidumping definitivi su tutte le importazioni di GMS originarie dei paesi in questione, senza alcuna eccezione.

## 2. Le inchieste in corso

- (3) Nel luglio del 1997 la Commissione, sentito il comitato consultivo e in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento di base») ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio delle misure antidumping in vigore in relazione alle importazioni di GMS originario dell'Indonesia, della Corea e di Taiwan (in appresso «l'inchiesta ai fini del riesame»). Motivo di tale riesame erano i significativi cambiamenti apparentemente registrati dall'andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni in questione successivamente alle modifiche apportate nel 1996 alle misure antidumping<sup>(8)</sup>.
- (4) Nel luglio del 1997, a seguito di una denuncia presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base dall'Orsan SA, l'unico produttore di GMS della Comunità, la Commissione ha aperto un procedimento antidumping in relazione alle importazioni di tale prodotto originario del Brasile, degli Stati Uniti d'America e del Vietnam (in appresso «la nuova inchiesta»). La denuncia

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).

(2) GU L 167 del 30. 6. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2966/92 (GU L 299 del 15. 10. 1992, pag. 1) e dal regolamento (CEE) n. 2455/93 (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 1).

(3) GU L 56 del 3. 3. 1990, pag. 23.

(4) GU L 299 del 15. 10. 1992, pag. 40.

(5) GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 35.

(6) GU L 170 del 20. 7. 1995, pag. 4.

(7) GU L 15 del 20. 1. 1996, pag. 20.

(8) GU C 201 dell'1. 7. 1997, pag. 4.